COMUNE DI PIANSANO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Approvato con delibera consiliare n. 14 del 15.03.2003

Il Sindaco
Roseo Melaragni

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquino Fiordomi

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto del Comune di Piansano.

Articolo 2
MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale.

Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

- lo statuto comunale;
- il regolamento del Consiglio Comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- i provvedimenti nelle materie relative a: tributi locali e tariffe, espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine, pubblico impiego;
- i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale;
- le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

Articolo 3
SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, ai sensi dello Statuto del Comune, possono essere:

- un numero di elettori residenti nel Comune di Piansano non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA

Articolo 4

PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivo devono costituirsi in apposito Comitato Promotore formato da almeno tre componenti e devono presentare apposita istanza al Sindaco.

Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53. A corredo dell'istanza vanno prodotti i certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Piansano. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare.

Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco.

Articolo 5

AMMISSIBLITA' DELLA PROPOSTA

L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, deve essere valutata entro 30 giorni dalla convocazione della Commissione composta da tre membri del Consiglio Comunale, due della Maggioranza e uno della Minoranza, eletti dai rispettivi Gruppi Consiliari. La Commissione relaziona al Consiglio Comunale che deve decidere per l'ammissibilità.

Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale. La commissione deve funzionare con la presenza di tutti e 3 i membri e deve essere convocata entro 30 gg. dalla richiesta.

L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del Comitato Promotore entro 15 giorni dall'espressione del giudizio. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative.

Tale delibera, con la formula dell'immediata esecutività, dovrà essere adottata entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissibilità al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori del quesito e immediatamente trasmessa alla Commissione la quale entro 20 giorni dal ricevimento dovrà decidere sulla ammissibilità del quesito integrato e redigerà apposito verbale.

L'ammissibilità del quesito integrato dovrà essere comunicata entro 20 giorni dalla espressione del giudizio al primo dei firmatari del Comitato dei Promotori e per conoscenza al Consiglio Comunale. Le proposte referendarie non accolte, a richiesta dei Promotori, devono essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.

La Commissione resta in carica fino allo svolgimento del referendum, esercitando anche un potere di controllo sulla sua regolarità.

Articolo 6

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSUL TIVO – RACCOLTA FIRME

Espletato l'esame sull'ammissibilità di cui all'art.5, la richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo della proposta.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme possono essere autenticate dal Sindaco o da suo delegato, dal Segretario Comunale, dagli incaricati del Sindaco e dagli altri pubblici ufficiali stabiliti dalla legge.

L 'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso tutti gli uffici comunali designati.

La presentazione della richiesta di referendum consultivo, corredata dei necessari documenti e delle firme raccolte, deve avvenire entro 90 giorni dalla data della comunicazione di ammissibilità di cui al 2° comma e al 6° comma dell'art.5

Articolo 7

CONTROLLO DELLA RICHIESTA

La Commissione di cui all'art. 5 entro 20 giorni dalla presentazione del referendum verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.

Il Sindaco, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 8 oppure comunica al primo dei firmatari del Comitato Promotore la non ammissibilità del referendum per mancanza di regolarità.

Articolo 8

INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di due referendum da effettuarsi in un'unica tornata secondo la presentazione delle richieste.

Non è consentito effettuare operazioni referendarie nell'anno in cui si svolgono elezioni amministrative.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso. La nuova data va fissata entro 60 giorni dalla convalida degli eletti.

Ogni attività od operazione relativa al referendum consultivo deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della durata in carica del Consiglio Comunale.

Qualora, in data successiva alla proposta di referendum consultivo, intervengano eventi o decisioni tali da rendere inutile la consultazione popolare, il Sindaco potrà revocare il referendum sentito il parere della Commissione.

TITOLO III – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 9
DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini italiani, maggiorenni e residenti.

Con apposito manifesto o altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori la sede dove dovranno recarsi a votare. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle scuole, nella biblioteca comunale e in altre strutture comunali.

Articolo 10
UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ai soli fini del referendum consultivo il Sindaco, può stabilire di volta in volta, un numero di sezioni diverso rispetto a quello esistente, accorpando le attuali sezioni allo scopo di ridurne il numero.

Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno assume la funzione di vicepresidente e il secondo di segretario.

I componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, sentita la commissione elettorale, fra i nominativi inseriti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, opportunamente ridotto atteso il minore impegno temporale.

Articolo 11
OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.

L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 06.30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.

Le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono concludersi entro le ore 08.00. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 08.00 e terminano alle ore 20.00 del giorno stesso. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono ad esaurimento.

Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'ufficio elettorale centrale di cui al successivo art. 12, possono assistre, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del referendum. Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo Consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firme autenticate a norma dell'art. 14 della Legge 21.3.1990 n.53.

Articolo 12

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 15 giorni dal provvedimento di indizione del 30referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Comunale o da suo delegato e da due impiegati comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 13

ESITO DEL REFERENDUM

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione sia se

intende conformarsi al risultato di essa, indicando i provvedimenti ed i tempi di attuazione, sia se intende discostarsi.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non decorsi 5 anni dalla pubblicazione della relativa deliberazione consiliare.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14
SCHEDA PER IL REFERENDUM

Il fac-simile della scheda per il referendum è riportato in allegato e forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, e due rettangoli con all'interno le dizioni SI NO.

All'elettore verrano consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste sottoposte alla consultazione.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Articolo 15
PROPAGANDA

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni, i promotori ed i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

Articolo 16
SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum, ivi compreso il compenso per le prestazioni straordinarie dei dipendenti da autorizzare secondo le disposizioni vigenti in materia elettorale, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Articolo 17
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente.

Fac simile scheda referendaria

Quesito referendario

SI

NO